

LETTERA CIRCOLARE
N. 05/2026

Oggetto: legittimità o meno delle trattenute che il datore di lavoro può realizzare ai propri dipendenti a titolo di rimborso dei costi di contabilizzazione

Con recente sentenza la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, si è pronunciata circa la legittimità o meno delle trattenute che il datore di lavoro può realizzare ai propri dipendenti a titolo di rimborso dei costi di contabilizzazione e di gestione funzionali alla cessione del quinto dello stipendio.

La Corte ha ritenuto questa attività amministrativa alla stregua di ordinaria operazione di gestione del rapporto, relativa a un diritto potestativo dei lavoratori.

Si è quindi stabilito che **il datore di lavoro non possa pretendere il rimborso dei costi del servizio aggiuntivo**, salvo che non ne provi l'insostenibilità in rapporto alla propria organizzazione aziendale, potendo l'eccessiva gravosità della prestazione giustificare l'inadempimento del debitore ceduto (datore di lavoro). Ancora nell'ipotesi di "*trattenute sindacali*", è stato escluso come l'insostenibilità dell'onere non possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda, dovendosi invece operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione.

A tal proposito parimenti si ricorda che non si può addebitare al lavoratore il costo del bonifico per il pagamento dello stipendio

Il datore di lavoro è tenuto per legge a erogare la retribuzione in modalità tracciabili e i relativi costi bancari sono a suo carico, trattandosi di ordinarie spese amministrative. Le trattenute in busta paga per tale motivo sono considerate illegittime.